

Rapporto

numero	data	Dipartimento
8051 R	5 ottobre 2021	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione gestione e finanze sul messaggio 1° settembre 2021 concernente la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) connessa agli adeguamenti della Legge tributaria alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) in relazione al trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie, nonché alla modifica di altre disposizioni cantonali

I. VISIONE D'INSIEME

Il messaggio in analisi propone di adeguare la LT¹ a valle di alcune modifiche della LAID² nonché di adattare alcuni disposti a novità amministrative e procedurali. Inoltre, il messaggio propone alcune correzioni formali e lo stralcio redazionale di disposizioni transitorie relativi a periodi fiscali oggetto di prescrizione assoluta.

Le modifiche proposte riguardano i seguenti articoli di legge:

1. adeguamento della LT alla LAID e alla LIFD³ in relazione alla Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie:
 - a. diversi capoversi dell'**art. 26 LT** (persone fisiche);
 - b. diversi capoversi dell'**art. 68 LT** (persone giuridiche);
2. notifica degli estremi bancari o postali per i riversamenti e conseguenze in caso di non ottemperanza (**art. 241 cpv. 4 e 4^{bis} LT**);
3. introduzione dell'obbligo, per le persone giuridiche, di compilare i moduli della dichiarazione fiscale in formato elettronico, stampare, firmare e inoltrare solo il modulo del codice a barre e gli allegati (**art. 198 cpv. 2^{bis} LT**);
4. introduzione di una norma relativa alla responsabilità solidale per le persone incaricate dell'amministrazione e/o liquidazione di un socio partecipante a una società semplice (ad es. consorzio) o ad altre società di persone (**art. 12 cpv. 3 lett. b LT e art. 64 cpv. 4 LT**) e allineamento dell'**art. 12 cpv. 3 lett. d LT** al concetto dell'**art. 64 cpv. 2 LT** (quest'ultimo soggetto ad una minima modifica redazionale);
5. stralcio dell'**art. 271 cpv. 2 LT** relativo al requisito legale della segnalazione da parte dell'autorità fiscale come condizione per l'apertura di un procedimento penale per i delitti fiscali (riformulazione dell'**art. 271 LT** e allineamento alla LIFD);
6. correzioni formali dell'**art. 20 cpv. 3 LT**, **art. 24 LT** e dell'**art. 240 cpv. 1 LT**;

¹ Legge tributaria del 21 giugno 1994, RL 640.100.

² Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS 642.14.

³ Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, RS 642.11.

7. stralcio di disposizioni transitorie non più necessarie nella LT, specificatamente gli **artt. 301–302 LT, artt. 303–308 LT, artt. 309–309c LT, art. 310 LT, artt. 312–314 LT, artt. 317–319 LT** nonché tutto il capitolo VII consistente degli **artt. 21a–321i LT**.

II. COMPARATIVO DELLE MODIFICHE PROPOSTE E APPROFONDIMENTI COMMISSIONALI

La seguente sezione confronta per ogni articolo oggetto di modifica il testo attuale con quello proposto, evidenziando in rosso le differenze. Le motivazioni del Consiglio di Stato sono pure succintamente riassunte. Si rimanda in generale al messaggio per quanto attiene a commenti di dettaglio nonché alle eventuali precisazioni dell'interpretazione.

1. DEDUCIBILITÀ FISCALE RISTRETTA DI MULTE E SANZIONI

Le qui proposte modifiche della LT trovano origine negli adattamenti della LIFD e della LAID che entreranno in vigore al 1° gennaio 2022.

Le motivazioni delle modifiche possono essere riassunte come segue.

Art. 68 cpv. 1 lett. a LT a art. 26 cpv. 3 lett. e, d LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
<p>Attualmente le multe fiscali non sono deducibili ex lege per le persone giuridiche (ex lege: art. 68 cpv. 1 lett. a LT) e per prassi per le persone fisiche con attività lucrativa indipendente.</p> <p>Nessuna norma esplicita in merito alla deducibilità delle multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative a carattere penale, sebbene questi costi già oggi non sono deducibili in base al principio secondo cui una spesa per essere deducibile deve essere finalizzata al conseguimento di un utile.</p>	<p>Introduzione di una norma che sancisce esplicitamente che le multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative a carattere penale comminate da autorità svizzere non sono deducibili né per le persone giuridiche (nuovo art. 68 cpv. 1 lett. a LT) né per le persone fisiche con attività lucrativa indipendente (art. 26 cpv. 3 lett. c e lett. d LT).</p> <p>La misura non dovrebbe comportare ripercussioni finanziarie significative.</p>

Art. 68 cpv. 4 LT e art. 26 cpv. 4 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
<p>Nessuna normativa.</p>	<p>Introduzione di una norma che prevede un'eccezione al principio della non deducibilità delle multe, delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative a carattere penale nel caso in cui queste siano comminate da autorità estere e violino l'ordine pubblico svizzero (nuovo art. 68 cpv. 4 LT per le persone giuridiche e nuovo art. 26 cpv. 4 LT per le persone fisiche con attività lucrativa indipendente)</p> <p>N.B: l'applicazione della norma avverrà in maniera molto restrittiva.</p> <p>La misura non dovrebbe comportare ripercussioni finanziarie significative.</p>

Art. 68 cpv. 1 lett. f LT e art. 26 cpv. 2 lett. f LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
In base a dottrina e giurisprudenza le sanzioni che incidono sull'utile e non rivestono carattere penale sono attualmente già deducibili.	Introduzione di una norma che prevede la deducibilità delle sanzioni che non rivestono carattere penale nel caso in cui esista un nesso di causalità con l'utile conseguito e siano pertanto giustificate dall'uso commerciale (nuovo art. 68 cpv. 1 lett. f LT per le persone giuridiche e nuovo art. 26 cpv. 2 lett. f LT per le persone fisiche con attività lucrativa indipendente). La misura non dovrebbe comportare ripercussioni finanziarie significative.

Art. 68 cpv. 2 lett. a LT e art. 26 cpv. 3 lett. a LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Attualmente le retribuzioni corruttive versate a pubblici ufficiali svizzeri non sono deducibili né per le persone giuridiche (art. 68 cpv. 2 LT) né per le persone fisiche con attività lucrativa indipendente (art. 26 cpv. 3 LT) mentre le retribuzioni corruttive versate a privati sono deducibili.	Ritenuta che la modifica legislativa del 1° luglio 2016 in ambito penale prevede che la corruzione tra privati sia punibile anche in assenza del requisito della distorsione dei rapporti di concorrenza, si rende necessaria, in ossequio al principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, l'introduzione di una norma che preveda la non deducibilità delle retribuzioni corruttive versate a privati. (nuovo art. 68 cpv. 2 lett. a LT per le persone giuridiche e nuovo art. 26 cpv. 3 lett. a LT per le persone fisiche con attività lucrativa indipendente). La misura non dovrebbe comportare ripercussioni finanziarie significative.

Art. 68 cpv. 2 lett. b LT e art. 26 cpv. 3 lett. b LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Nessuna normativa.	Introduzione di una norma che prevede la non deducibilità delle spese connesse a reati, finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la loro perpetrazione (nuovo art. 68 cpv. 2 lett. a LT per le persone giuridiche e nuovo art. 26 cpv. 3 lett. a LT per le persone fisiche con attività lucrativa indipendente). L'autorità fiscale potrà stabilire il nesso di causalità tra spesa e reato soltanto in base ad una sentenza penale cresciuta in giudicato. La misura non dovrebbe comportare ripercussioni finanziarie significative.

Per quanto attiene le persone fisiche, il tenore del nuovo art. 27 LIFD e del nuovo art. 10 LAID sarà il seguente.

LIFD	LAI D
<p>Sezione 3: Attività lucrativa indipendente</p> <p>Art. 27 - In generale</p> <p>¹In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.</p> <p>²Sono tali segnatamente:</p> <p>a.-e. [tralasciati];</p> <p>f. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.</p> <p>³Non sono deducibili segnatamente:</p> <p>a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;</p> <p>b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;</p> <p>c. le multe e le pene pecuniarie;</p> <p>d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.⁷¹</p> <p>⁴Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se:</p> <p>a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o</p> <p>b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.</p>	<p>Art. 10 – Attività lucrativa indipendente</p> <p>¹Sono segnatamente dedotti a titolo di spese giustificate dall'uso commerciale o professionale:⁶⁸</p> <p>a.-f. [tralasciati];</p> <p>g. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.</p> <p>^{1bis}Non sono deducibili segnatamente:</p> <p>a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;</p> <p>b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;</p> <p>c. le multe e le pene pecuniarie;</p> <p>d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.</p> <p>^{1ter}Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso ^{1bis} lettere c e d sono deducibili se:</p> <p>a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o</p> <p>b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.</p>

Coerentemente con i previsti testi delle due suddette leggi federali, si propone qui di emendare al LT cantonale come segue.

Testo attualmente in vigore	Testo proposto
	<p>Art. 26 cpv. 2 lett. f) (nuova)</p> <p>¹In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.</p> <p>²Sono tali segnatamente:</p> <p>f) le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.</p>

<p>Art. 26 cpv. 3</p> <p>³Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.</p>	<p>Art. 26 cpv. 3</p> <p>³Non sono deducibili segnatamente:</p> <p>a) i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;</p> <p>b) le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;</p> <p>c) le multe e le pene pecuniarie;</p> <p>d) le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.</p>
	<p>Art. 26 cpv. 4 (nuovo)</p> <p>⁴Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se:</p> <p>a) sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o</p> <p>b) il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.</p>

Per quanto attiene le persone fisiche, il tenore del nuovo art. 27 LIFD e del nuovo art. 10 LAID sarà il seguente.

LIFD	LAID
<p>LIFD</p> <p>Art. 59 Oneri giustificati dall'uso commerciale</p> <p>¹Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:</p> <p>a. le imposte federali, cantonali e comunali;</p> <p>b.-e. [tralasciati];</p> <p>f. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.</p> <p>²Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:</p> <p>a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;</p> <p>b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;</p> <p>c. le multe;</p> <p>d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.</p> <p>³Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettere c e d sono deducibili se:</p>	<p>LAID</p> <p>Art. 25 Oneri</p> <p>¹Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:</p> <p>a. le imposte federali, cantonali e comunali;</p> <p>b.-e. [tralasciati];</p> <p>f. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.</p> <p>^{1bis}Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:</p> <p>a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;</p> <p>b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;</p> <p>c. le multe;</p> <p>d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.¹³⁰</p> <p>^{1ter}Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 1bis lettere c e d sono deducibili se:</p>

<p>a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o</p> <p>b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.</p>	<p>a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o</p> <p>b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge</p> <p>2-4[tralasciati]</p>
---	--

Anche per le persone giuridiche e coerentemente con i previsti testi delle due suddette leggi federali, si propone qui di emendare al LT cantonale come segue

Testo attualmente in vigore	Testo proposto
<p>Art. 68 cpv. 1 lett. a)</p> <p>¹Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:</p> <p>a) le imposte federali, cantonali e comunali; ma non le multe fiscali;</p>	<p>Art. 68 cpv. 1 lett. a) e f (nuova)</p> <p>¹Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:</p> <p>a) le imposte federali, cantonali e comunali;</p> <p>f) le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.</p>
<p>Art. 68 cpv. 2</p> <p>²Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.</p>	<p>Art. 68 cpv. 2</p> <p>²Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:</p> <p>a) i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;</p> <p>b) le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;</p> <p>c) le multe;</p> <p>d) le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.</p>
	<p>Art. 68 cpv. 3 (nuovo)</p> <p>³Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettere c e d sono deducibili se:</p> <p>a) sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o</p> <p>b) il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.</p>

2. ESTREMI BANCARI O POSTALI

Il Consiglio di Stato desidera avere la facoltà di richiedere al contribuente – sia persona fisica sia persona giuridica – di fornire un conto bancario o postale ove l'autorità fiscale possa restituire eventuali eccedenze d'imposta. In tal modo si intende facilitare la procedura amministrativa e ridurre i costi connessi ai rimborsi tramite assegno. In caso di mancata comunicazione, l'autorità fiscale accrediterà l'importo equivalente sulla partita fiscale del contribuente. La modifica non comporta ripercussioni finanziarie.

Testo attualmente in vigore	Testo proposto
<p>Art. 241 cpv. 4</p> <p>⁴Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; l'eccedenza è rimborsata d'ufficio con un interesse remunerativo fissato dal Consiglio di Stato. L'autorità di riscossione emette i relativi conteggi definitivi.</p>	<p>Art. 241 cpv. 4</p> <p>⁴Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza. Se vi è un'eccedenza, questa è rimborsata con un interesse remunerativo fissato dal Consiglio di Stato. L'autorità di riscossione emette i relativi conteggi definitivi. Resta riservata la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute.</p>
	<p>Art. 241 cpv. 4^{bis} (nuovo)</p> <p>^{4bis}Il contribuente deve fornire, a domanda ed entro i termini stabiliti dall'autorità fiscale, un conto bancario o postale ove quest'ultima possa restituire le eccedenze d'imposta. Se il contribuente non indica, entro i termini stabiliti, alcun conto bancario o postale per le restituzioni, l'autorità di riscossione può accreditare eventuali eccedenze sulla partita fiscale del contribuente.</p>

3. DICHIARAZIONE FISCALE ELETTRONICA PER LE PERSONE GIURIDICHE

Il Consiglio di Stato propone l'introduzione di una norma che prevede l'obbligo per le persone giuridiche di compilare la dichiarazione d'imposta in formato elettronico tramite l'applicativo eTax PG. La nuova norma (nuovo art. 198 cpv. 2^{bis} LT) permette di ottimizzare i processi di lavoro del fisco evitando di dover riportare manualmente i dati contenuti su supporto cartaceo nel sistema informatico e consente di ridurre l'invio di documenti cartacei da parte del contribuente, il quale dovrà limitarsi a trasmettere il foglio di trasmissione debitamente firmato. La stima dell'eventuale risparmio finanziario è prematura.

La Commissione gestione e finanze condivide la proposta di richiedere alle persone giuridiche l'allestimento della dichiarazione fiscale con un *software* (messo gratuitamente a disposizione dalla Divisione delle contribuzioni, come già da anni è il caso con il software eTax) al fine di migliorare le procedure amministrative. In particolare, si è concordi sul fatto che tale misura consentirà all'autorità fiscale di ottimizzare i processi di lavoro evitando ai tassatori di dover riportare manualmente i dati contenuti su supporto cartaceo nel sistema informatico

Durante l'audizione del Direttore del Dipartimento finanze ed economia Christian Vitta e del Direttore della Divisione delle contribuzioni Giordano Macchi il 31 agosto 2021 da parte della Sottocommissione fisco della Commissione gestione e finanze, su esplicita richiesta è stato riferito che i (verosimilmente pochi) contribuenti persone giuridiche non dotati di strumenti informatici potranno allestire la propria dichiarazione su *personal computer* messi a disposizione agli uffici di tassazione. Come si desume dal testo di legge, la compilazione elettronica della dichiarazione fiscale non implica una trasmissione automatica all'autorità fiscale dei dati né tantomeno una completa digitalizzazione del processo, che richiederà ancora la firma manuale e l'invio cartaceo degli allegati. Il contributo del *software* consiste nella generazione sui moduli finali di codici a barre che permettano la ripresa meccanica dei dati dichiarati.

Testo attualmente in vigore	Testo proposto
<p>Art. 198</p> <p>¹I contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente.</p> <p>²Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.</p> <p>³Il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediare entro un congruo termine.</p> <p>⁴Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.</p> <p>⁵Contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.</p>	<p>Art. 198 cpv. 2^{bis} (nuovo)</p> <p>¹I contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente.</p> <p>²Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.</p> <p>^{2bis}In deroga al capoverso 2, le persone giuridiche devono compilare i moduli della dichiarazione d'imposta, in modo completo e veritiero, in formato elettronico. Il modulo relativo al codice a barre deve essere stampato, firmato e inviato all'autorità fiscale, congiuntamente agli allegati prescritti. I capoversi 3-5 si applicano per analogia.</p> <p>³Il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediare entro un congruo termine.</p> <p>⁴Per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.</p> <p>⁵Contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.</p>

4. NORME SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Le motivazioni della modifica proposta possono essere riassunte come segue. Si rimanda al messaggio per ulteriori commenti di approfondimento.

Art. 12 cpv. 3 lett. b LT e 64 cpv. 5 L	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
<p>Le disposizioni attuali relative alle persone fisiche prevedono la responsabilità solidale per i soci, domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita fino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute dai soci domiciliati all'estero (art. 12 cpv. 2 lett. b LT) e la responsabilità solidale, con il contribuente, delle persone incaricate della liquidazione d'impresе o stabilimenti d'impresa siti nel Cantone, fino a concorrenza del ricavo netto, ove il contribuente non abbia domicilio fiscale in Svizzera.</p>	<p>I nuovi articoli 12 cpv. 3 lett. b LT e 64 cpv. 5 LT si prefiggono di ancorare nella legge la responsabilità solidale delle persone incaricate dell'amministrazione e/o della liquidazione di una ditta individuale, di una società di persone o di una persona giuridica che è, a sua volta, socia di un'altra società di persone (a titolo di esempio di un consorzio). In questi casi, le persone incaricate della loro amministrazione e/o della loro liquidazione saranno rese responsabili solidalmente per gli obblighi contratti dalla ditta individuale, dalla società di persone o dalla persona giuridica nell'ambito della loro appartenenza a quest'altra società di persone (consorzio), ed in particolare per i dovuti fiscali degli altri soci che partecipano alla società di persone e che sono residenti all'estero.</p> <p>La misura non dovrebbe comportare sensibili ripercussioni finanziarie.</p>

I disposti relativi alle persone fisiche vengono pertanto adattati come segue.

Testo attualmente in vigore	Testo proposto
<p>Art. 12 cpv. 3 lett. b)</p> <p>³Con il contribuente rispondono solidalmente:</p> <p>b) i soci, domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita fino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero;</p>	<p>Art. 12 cpv. 3 lett. b)</p> <p>³Con il contribuente rispondono solidalmente:</p> <p>b) i soci, domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita fino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero; le persone incaricate dell'amministrazione e/o della liquidazione di un socio partecipante a una società semplice, segnatamente un consorzio, o partecipante ad altre società di persone, rispondono solidalmente con il socio per le imposte dovute dagli altri soci, domiciliati all'estero, sino a concorrenza della quota dovuta dal loro socio, rispettivamente, sino a concorrenza del ricavo netto dello stesso. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze;</p>
<p>Art. 12 cpv. 3 lett. b)</p> <p>³Con il contribuente rispondono solidalmente:</p> <p>d) le persone incaricate della liquidazione d'impresе o stabilimenti d'impresa siti nel Cantone, dell'alienazione o della realizzazione di fondi siti nel Cantone, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto eve il contribuente non abbia domicilio fiscale in Svizzera.</p>	<p>Art. 12 cpv. 3 lett. d)</p> <p>³Con il contribuente rispondono solidalmente:</p> <p>d) le persone incaricate della liquidazione d'impresе o stabilimenti d'impresa siti nel Cantone, dell'alienazione o della realizzazione di fondi siti nel Cantone, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto.</p>

Il relativo testo di legge (art. 64 LT) che si applica – già ora – alle persone giuridiche è oggetto di una leggera modifica redazionale e dell'aggiunta di un nuovo capoverso.

Testo attualmente in vigore	Testo proposto
<p>Art. 64 cpv. 2</p> <p>²Se una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù dell'appartenenza economica, le persone incaricate</p> <p>a) dello scioglimento di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa nel Cantone, o</p> <p>b) dell'alienazione o della realizzazione di un fondo nel Cantone o dei crediti garantiti con tale fondo rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta fino a concorrenza del ricavo netto.</p>	<p>Art. 64 cpv. 2</p> <p>²Se una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù dell'appartenenza economica, le persone incaricate</p> <p>a) dello scioglimento di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa nel Cantone, o</p> <p>b) dell'alienazione o della realizzazione di un fondo nel Cantone o dei crediti garantiti con tale fondo, rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta fino a concorrenza del ricavo netto.</p>

	<p>Art. 64 cpv. 5 (nuovo)</p> <p>⁵Le persone incaricate dell'amministrazione e/o della liquidazione di una persona giuridica socia di una società semplice, segnatamente di un consorzio, o di un'altra società di persone, rispondono solidalmente, con la persona giuridica, per le imposte dovute dagli altri soci domiciliati all'estero, sino a concorrenza della quota sociale, rispettivamente, sino a concorrenza del ricavo netto della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.</p>
--	---

5. CONDIZIONI DI APERTURA DI UN PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTI FISCALI

Si rimanda al messaggio per i commenti alla proposta di modifica della LT, le cui motivazioni e modifiche del testo di legge sono riassunte come segue.

Art. 271	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
<p>La norma attuale prevede che, in caso di delitti fiscali (frode fiscale e appropriazione indebita di imposte alla fonte), la procedura penale sarà aperta su richiesta della Divisione delle contribuzioni trasmettendo gli atti al Ministero pubblico.</p>	<p>La nuova formulazione della disposizione (art. 271 LT) prevede che l'autorità fiscale mantenga la facoltà di denuncia dei reati fiscali al Ministero pubblico, chiarendo però che la sua segnalazione non rappresenta un prerequisito per l'apertura di un procedimento penale per reati fiscali. Il Ministero pubblico potrà pertanto agire d'ufficio anche in assenza di una segnalazione esplicita della Divisione delle contribuzioni.</p> <p>Nessuna ripercussione finanziaria della misura.</p>
Testo attualmente in vigore	Testo proposto
<p>Art. 271</p> <p>¹I delitti fiscali sono perseguiti secondo le disposizioni del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.</p> <p>²La procedura penale sarà aperta su richiesta della Divisione delle contribuzioni trasmettendo gli atti al Ministero pubblico.</p> <p>³La Divisione delle contribuzioni deve trasmettere gli atti al Ministero pubblico se ha fondati motivi per ritenere realizzato un delitto fiscale.</p>	<p>Art. 271</p> <p>¹L'autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 269 e 270, denuncia il fatto al Ministero pubblico e trasmette gli atti per il perseguimento del delitto fiscale.</p> <p>²I delitti fiscali sono perseguiti secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.</p>

6. CORREZIONI FORMALI

Si rimanda al messaggio per i commenti di dettaglio alla proposta di modifica dell'art. 20 cpv. 3 LT, dell'art. 24 LT e dell'art. 240 cpv. 1 LT. Qui di seguito vengono riassunte le motivazioni ed evidenziate le modifiche.

Art. 20 cpv. 3	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
La norma attuale prevede che la riduzione di cui al capoverso 2 (segnatamente che il valore locativo venga calcolato in base al 60-70% del valore di mercato) non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.	Considerato come la riduzione del valore locativo sia ammessa attualmente solo per l'abitazione primaria, la nuova formulazione della disposizione (art. 20 cpv. 3 LT) prevede che la riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza primaria. Nessuna ripercussione finanziaria della misura
Testo attualmente in vigore	Testo proposto
Art. 20 cpv. 3 ³ La riduzione di cui al capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.	Art. 20 cpv. 3 ³ La riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza primaria.

Art. 24 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
A seguito di un refuso, l'attuale disposizione riporta erroneamente che per il calcolo del reddito netto sono rilevanti i proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32a, ossia sino alla deduzione per cura dei figli da terzi compresa.	Essendo deduzioni generali anche le deduzioni di cui agli articoli 32b (spese per malattia e infortunio) e 32c (prestazioni volontarie), la norma va conseguentemente corretta estendendo le deduzioni generali dagli articoli 25-32c. Nessuna ripercussione finanziaria della misura
Testo attualmente in vigore	Testo proposto
Art. 24 Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32a.	Art. 24 Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25- 32c.

Art. 240 cpv. 1 LT	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
La norma risulta poco chiara rispetto a quella che è sempre stata la prassi in vigore. La scadenza dell'imposta ordinaria è stabilita dal Consiglio di Stato tramite Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali, il quale contiene anche la scadenza delle singole rate di acconto. Tale decreto è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale delle leggi (BU) e non sul Foglio ufficiale (FU). Si ritiene pertanto opportuno riformulare l'articolo ai sensi dell'applicazione pratica.	La nuova norma (art. 240 cpv. 1 LT) stralcia il riferimento alla pubblicazione sul Foglio ufficiale (FU) del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali. Nessuna ripercussione finanziaria della misura

Testo attualmente in vigore	Testo proposto
<p>Art. 240 cpv. 1</p> <p>¹L'imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato e pubblicato nel Foglio ufficiale. Il Consiglio di Stato può prevedere la scadenza di singole rate di acconto.</p>	<p>Art. 240 cpv. 1</p> <p>¹L'imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato, il quale può anche prevedere la scadenza di singole rate di acconto.</p>

7. STRALCIO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Si rimanda al messaggio per i commenti alla proposta di stralcio di disposizioni transitorie non più necessarie nella LT, specificatamente gli artt. 301–302 LT, artt. 303–308 LT, artt. 309–309c LT, art. 310 LT, artt. 312–314 LT, artt. 317–319 LT nonché tutto il capitolo VII consistente degli artt. 21a–321i LT. Questi articoli non trovano più alcuna applicazione pratica, riferendosi a periodi di imposta coperti dalla prescrizione assoluta.

Testo attualmente in vigore	Testo proposto
<p>Art. 301 – Deduzioni delle perdite</p> <p>In deroga all'articolo 30, nel primo periodo fiscale di applicazione della legge sono deducibili unicamente le perdite a partire dai sei anni precedenti l'entrata in vigore della legge, sempreché non siano state considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.</p>	<p>Art. 301</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 302 – Deduzioni generali</p> <p>In deroga all'articolo 32 capoverso 2, e fino al 31 dicembre 2000, la deduzione generale per coniugi con doppio reddito è ammessa anche se un coniuge lavora e l'altro beneficia di una rendita d'invalidità in base alla legislazione federale.</p>	<p>Art. 302</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 303 – Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza</p> <p>Le prestazioni in capitale della previdenza come pure le analoghe prestazioni del datore di lavoro e le somme versate in seguito a decesso o lesione corporale permanente oppure pregiudizio durevole alla salute conseguite nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge che, in virtù del diritto precedente, erano imposte nel periodo fiscale successivo, sono tassate, nel primo anno del periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge, con un'imposta annua intera secondo l'articolo 38.</p>	<p>Art. 303</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 304 – Redditi da fonti previdenziali</p> <p>In deroga all'articolo 21 capoverso 1, e fino al 31 dicembre 2000, i proventi da istituzioni di previdenza professionale sono imponibili nella misura del 90 per cento con un massimo di deduzione di 2'000.- franchi non indicizzabile in base all'articolo 39.</p>	<p>Art. 304</p> <p><i>Abrogato</i></p>

<p>Art. 305 – Versamenti per danni corporali o pregiudizio durevole della salute</p> <p>In parziale deroga agli articoli 22 lettera b) e 38, e fino al 31 dicembre 2000, le somme uniche o periodiche versate per danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono esenti da imposta in quanto non rappresentino reddito di compensazione.</p>	<p>Art. 305 <i>Abrogato</i></p>																				
<p>Art. 306 – Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale</p> <p>In deroga all'articolo 38 capoverso 2, e fino al 31 dicembre 2000, le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale che sono fondate su un rapporto di previdenza già esistente il 31 dicembre 1986 sono imposte in ragione del:</p> <table border="1" data-bbox="167 701 718 864"> <tr> <td>1,25 %</td> <td>sui primi</td> <td>fr.</td> <td>25'000.-</td> </tr> <tr> <td>2,00 %</td> <td>sui seguenti</td> <td>fr.</td> <td>25'000.-</td> </tr> <tr> <td>2,50 %</td> <td>sui seguenti</td> <td>fr.</td> <td>50'000.-</td> </tr> <tr> <td>3,25 %</td> <td>sui seguenti</td> <td>fr.</td> <td>100'000.-</td> </tr> <tr> <td>3,75 %</td> <td>sugli importi superiori</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1,25 %	sui primi	fr.	25'000.-	2,00 %	sui seguenti	fr.	25'000.-	2,50 %	sui seguenti	fr.	50'000.-	3,25 %	sui seguenti	fr.	100'000.-	3,75 %	sugli importi superiori			<p>Art. 306 <i>Abrogato</i></p>
1,25 %	sui primi	fr.	25'000.-																		
2,00 %	sui seguenti	fr.	25'000.-																		
2,50 %	sui seguenti	fr.	50'000.-																		
3,25 %	sui seguenti	fr.	100'000.-																		
3,75 %	sugli importi superiori																				
<p>Art. 307 – Guadagni da commercio professionale di immobili</p> <p>¹In deroga all'articolo 17 capoverso 3, i guadagni derivanti dal commercio di immobili esercitato a titolo professionale di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettera a) della Legge tributaria del 28 settembre 1976, conseguiti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, sono imponibili nel primo periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge.</p> <p>²Quando i guadagni di cui al capoverso 1 non possono essere imposti per l'intero periodo fiscale è applicata un'imposta annua intera secondo l'articolo 57.</p>	<p>Art. 307 <i>Abrogato</i></p>																				
<p>Art. 308 – Profitti in capitale e utili di liquidazione immobiliari</p> <p>In deroga all'articolo 17 capoverso 3, i profitti in capitale e gli utili di liquidazione immobiliari di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettera b) della Legge tributaria del 28 settembre 1976, conseguiti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge che, secondo il diritto precedente, erano imponibili nel periodo fiscale successivo, sono tassati, nel primo anno del periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge, con un'imposta annua intera secondo l'articolo 57.</p>	<p>Art. 308 <i>Abrogato</i></p>																				
<p>Art. 309 – Tassazione intermedia</p> <p>¹Le tassazioni intermedie basate sull'articolo 99 capoverso 1 lettera e) della Legge tributaria del 28 settembre 1976, i cui presupposti si sono verificati nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, continuano ad esplicare i loro effetti anche nel primo periodo fiscale di applicazione della stessa.</p>	<p>Art. 309 <i>Abrogato</i></p>																				

<p>²Se i presupposti per una tassazione intermedia si sono verificati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la richiesta deve essere presentata all'autorità fiscale, o la relativa procedura iniziata da quest'ultima, entro 3 anni dalla scadenza del periodo fiscale a cui si riferisce.</p>	
<p>Art. 309a</p> <p>¹L'imposta calcolata applicando le aliquote dell'articolo 35 cpv. 1 e 2 è, limitatamente al periodo fiscale 2004, aumentata del 3.823%.</p> <p>²Tale aumento non si applica ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 cpv. 2.</p>	<p>Art. 309a</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 309b – Neutralizzazione 2005 delle aliquote dell'art. 35</p> <p>¹Per il periodo fiscale 2005, l'imposta calcolata applicando le aliquote dell'articolo 35 capoversi 1 e 2 è aumentata del 2.215%.</p> <p>²Tale aumento non si applica ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 capoverso 2.</p>	<p>Art. 309b</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 309c – Supplemento d'imposta comunale 2006</p> <p>¹Per il periodo fiscale 2006, l'imposta comunale sul reddito delle persone fisiche calcolata in base all'articolo 276 è aumentata di un supplemento del 2.215 %.</p> <p>²Il Municipio ha la facoltà di rinunciare all'applicazione del supplemento d'imposta previsto dal capoverso 1. In questo caso la decisione deve essere adottata al più tardi con la decisione che determina il moltiplicatore d'imposta del periodo fiscale 2006.</p> <p>³Il supplemento d'imposta non è considerato ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del calcolo del contributo di livellamento degli art. 4, 5 e 6 della LPI; - del calcolo dell'indice di forza finanziaria degli articoli 8 e 9 LPI; - del calcolo degli aiuti agli investimenti dell'art. 14 LPI. <p>⁴...</p>	<p>Art. 309c</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 310 – Modificazione delle basi temporali</p> <p>¹L'imposta sull'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche per il primo periodo fiscale dopo l'entrata in vigore della legge è calcolata provvisoriamente secondo il vecchio e il nuovo diritto. Se l'importo secondo il nuovo diritto è maggiore, è dovuta l'imposta calcolata secondo questo diritto, altrimenti quella determinata secondo il vecchio diritto.</p> <p>²I redditi straordinari realizzati nel corso degli esercizi chiusi durante i due anni precedenti l'entrata in vigore della legge sono sottoposti a un'imposta speciale calcolata secondo l'articolo 78, purché non siano utilizzati</p>	<p>Art. 310</p> <p><i>Abrogato</i></p>

<p>per la copertura delle perdite di cui è autorizzata la deduzione.</p> <p>³Per redditi straordinari si intendono gli utili in capitale, le rivalutazioni contabili di elementi patrimoniali, lo scioglimento di accantonamenti e l'omissione di ammortamenti e di accantonamenti giustificati dall'uso commerciale.</p>	
<p>Art. 312 – Oneri deducibili</p> <p>Non costituiscono oneri giustificati dall'uso commerciale conformemente all'articolo 68 lettera a) le imposte federali, cantonali e comunali concernenti i periodi fiscali antecedenti l'entrata in vigore della legge.</p>	<p>Art. 312</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 313 – Deduzione delle perdite</p> <p>In deroga all'articolo 75, e nei primi tre periodi fiscali di applicazione della legge sono deducibili unicamente le perdite a partire dai quattro esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge sempreché non siano state considerate nel calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.</p>	<p>Art. 313</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 314 – Aliquota aggiuntiva</p> <p>In deroga agli articoli 76 e 79, l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3 e dei fondi di investimento con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è aumentata di 1 punto percentuale per i quattro periodi fiscali successivi all'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Art. 314</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 317 – Rimedi di diritto</p> <p>Contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della presente legge e, per l'imposta sul maggior valore immobiliare, contro quelle emanate in virtù della Legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente.</p>	<p>Art. 317</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 318 – Revisione</p> <p>¹Alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano i termini del diritto precedente.</p> <p>²Alla revisione delle decisioni emanate in virtù della Legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 si applicano la procedura e i termini del diritto precedente.</p>	<p>Art. 318</p> <p><i>Abrogato</i></p>

<p>Art. 319 – Ricupero d’imposta</p> <p>¹Alle procedure di recupero d’imposta che si riferiscono a anni precedenti l’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del diritto precedente.</p> <p>²Per le procedure di recupero d’imposta apertesesi dopo l’entrata in vigore della legge i termini di cui all’articolo 237 non si applicano ai periodi fiscali e alle fattispecie già prescritti in virtù del diritto precedente.</p>	<p>Art. 319</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>CAPITOLO VII</p> <p>Disposizioni concernenti il cambiamento delle basi temporali per le persone fisiche</p> <p>Art. 321a – Principio</p> <p>Il nuovo diritto concernente la tassazione annuale per le persone fisiche è applicabile per la prima volta al periodo fiscale 2003. La tassazione e la riscossione delle imposte fino all’anno 2002 compreso sono disciplinati dal vecchio diritto.</p> <p>Passaggio alla tassazione annuale delle persone fisiche</p> <p>Art. 321b – a) Contribuenti interessati</p> <p>Il disciplinamento concernente il passaggio alla tassazione annuale delle persone fisiche è applicabile ai contribuenti che sono assoggettati all’imposta nel Cantone all’inizio dell’anno 2003 e che lo erano anche durante il periodo fiscale 2001/2002.</p> <p>Art. 321c – b) Imposta sul reddito e sulla sostanza</p> <p>Le imposte sul reddito e sulla sostanza del periodo fiscale 2003 sono tassate e riscosse conformemente al nuovo diritto.</p> <p>Art. 321d – c) Proventi straordinari degli anni 2001 e 2002</p> <p>¹I proventi straordinari conseguiti negli anni 2001 e 2002 o in un esercizio che si è concluso in questi anni soggiacciono, per l’anno fiscale in cui sono stati realizzati, a un’imposta annua intera. Sono riservati gli articoli 36, 37 e 38.</p> <p>²Sono considerati proventi straordinari in particolare le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le componenti straordinarie del salario, i proventi aperiodici della sostanza come il reddito proveniente dall’alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderatamente a interesse unico e da dividendi di sostanza, gli utili in capitale e di rivalutazione, lo scioglimento di accantonamenti e di riserve occulte, l’omissione degli ammortamenti e degli accantonamenti usuali nel rispettivo esercizio, nonché altri utili straordinari derivanti da un’attività lucrativa indipendente.</p>	<p>Capitolo VII – art. 321a-321i</p> <p><i>Abrogato</i></p>

Art. 321e – Procedura di tassazione dei proventi straordinari degli anni 2001 e 2002

¹I proventi straordinari del medesimo anno sono cumulati e soggiacciono, assieme, ad una sola imposta annua intera.

²L'imposta è calcolata applicando le aliquote vevoli per il periodo fiscale 2001/2002. La situazione personale è quella determinante all'inizio di quest'ultimo periodo fiscale.

³Le deduzioni sociali secondo l'articolo 34 non sono accordate. Le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi straordinari possono essere dedotte.

⁴L'imposta scade con la notifica della decisione di tassazione.

⁵L'imposta comunale è assegnata al Comune dove sono dati i presupposti per l'assoggettamento secondo l'articolo 277 capoverso 1.

Art. 321f – Spese straordinarie degli anni 2001 e 2002

¹Dal reddito imponibile tassato nel periodo fiscale 2001/2002 di contribuenti assoggettati nel Cantone il 1° gennaio 2003 possono essere dedotte le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni 2001 e 2002.

²Sono considerate spese straordinarie unicamente:

- a) le spese di manutenzione per immobili (art. 31 cpv. 2 e 3), nella misura in cui superano annualmente la deduzione complessiva prevista dall'articolo 31 capoverso 4;
- b) i contributi dell'assicurato a istituzioni della previdenza professionale per il riscatto di anni contributivi (art. 32 cpv. 1 lett. d);
- c) le spese per malattia, infortunio o invalidità (art. 32 cpv. 1 lett. i), per perfezionamento e riqualificazione professionale (art. 25 cpv. 1 lett. d) nella misura di cui superano mediamente le spese già considerate.

³Le tassazioni già cresciute in giudicato sono modificate a favore del contribuente. La procedura applicabile è quella dell'articolo 234. La presentazione della dichiarazione d'imposta di cui all'articolo 321h è considerata quale domanda di revisione.

Art. 321g – Modifica dell'assoggettamento nelle relazioni intercantionali negli anni 2001 o 2002

¹In caso di partenza dal Cantone negli anni 2001 o 2002 i proventi straordinari dell'articolo 321d e le spese straordinarie dell'articolo 321f conseguiti o sostenuti fino alla data di partenza sono imponibili, rispettivamente deducibili in Ticino.

²In caso di arrivo nel Cantone negli anni 2001 o 2002 i proventi straordinari dell'articolo 321d e le spese straordinarie dell'articolo 321f conseguiti o sostenuti dalla data di arrivo nel Cantone fino al 31 dicembre 2002 sono imponibili, rispettivamente deducibili in Ticino.

Art. 321h – Dichiarazione di imposta per gli anni 2001 e 2002

¹I contribuenti devono presentare, nell'anno 2003, una dichiarazione di imposta completa compilata conformemente alle disposizioni concernenti la tassazione biennale praenumerando. Essa serve a determinare i redditi e le spese straordinari, a chiedere il rimborso dell'imposta preventiva, a procedere alle comunicazioni all'AVS per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa e a verificare i casi di tassazione intermedia.

²La dichiarazione di imposta deve essere comprensiva dei redditi straordinari (art. 321d) e delle spese straordinarie di cui si chiede la deduzione (art. 321f).

Art. 321i – Tassazione intermedia per cessazione di attività negli anni 2001 o 2002

In relazione all'articolo 55 lettera b) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 la tassazione intermedia è data anche quando la cessazione dell'attività lavorativa ha una durata di almeno sei mesi senza interruzioni apprezzabili negli anni 2001 e 2002.

III. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, la Commissione gestione e finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di decreto legislativo annesso al messaggio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Paolo Pamini, relatore

Agustoni - Balli - Bignasca - Biscossa -
Bourgoin - Caprara - Caverzasio - Dadò -
Durisch - Ferrara - Gianella Alessandra -
Guerra - Jelmini - Quadranti - Sirica